

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽¹⁾

(98/C 77/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 656 def. — 96/0166(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 16 gennaio 1998)

In risposta al parere del Parlamento europeo ⁽²⁾ espresso il 23 ottobre 1997 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti COM(96) 303 def. — 96/0166(COD) e in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta come segue:

⁽¹⁾ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 34.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

All'allegato I è aggiunta la seguente voce:

E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata		
E 469	Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente	E 469	Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente
E 1103	Invertasi	E 1103	Invertasi
E 1451	Amido acetilato ossidato	E 1451	Amido acetilato ossidato

All'allegato III, parte B, Prodotti alimentari, è aggiunta la seguente voce:

Bevande alcoliche distillate contenenti pere intere 50 mg/kg

All'allegato IV è aggiunta la seguente voce:

E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata	integratori dietetici solidi	30 g/kg
-------	--	------------------------------	---------

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

All'allegato IV, casella 12, colonna 3, è aggiunta la seguente voce:

Prodotti della confetteria, compresi cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella direttiva 73/241/CEE

All'allegato VI, la nota 1 è sostituita dal testo seguente:

I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati ai lattanti e alla prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 (gomma d'acacia, gomma arabica) e E 551 (biossido di silicio) provenienti dall'aggiunta di preparazioni nutritive contenenti non oltre 150 g/kg di E 414 e non oltre 10 g/kg di E 551, nonché E 421 (mannitolo), quando venga usato come coadiuvante per la vitamina B₁₂ (non meno di una parte di vitamina B₁₂ per 1 000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 del prodotto pronto per il consumo non deve superare 10 mg/kg.

I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati ai lattanti e alla prima infanzia possono contenere la sostanza E 301 (ascorbato di sodio) utilizzato a livello quanto basta negli agenti di rivestimento di preparazioni nutritive contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 75 mg/l.

I livelli di uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

All'allegato VI, parte 1, la seconda nota è sostituita dal testo seguente:

2. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c e E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in misura corrispondente alla parte relativa, presente in tale prodotto alimentare, dell'altra sostanza.

Nell'allegato VI, parte 1, la tabella è completata come segue:

E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331	Citrato di sodio	2 g/l
E 332	Citrato di potassio	singolarmente o in combinazione e conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I della direttiva 91/321/CEE
E 339	Fosfato di sodio	1 g/l, espresso come P ₂ O ₅
E 340	Fosfato di potassio	Singolarmente o in combinazione e conformemente ai limiti stabiliti all'allegato I della direttiva 91/321/CEE

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
E 412 Gomma di guar	1 g/l, se il prodotto contiene proteine parzialmente idrolizzate ed è conforme alle condizioni di cui all'allegato IV della direttiva 91/321/CE, modificata dalla direttiva 96/4/CE
E 472c Esteri citrici di mono- e digliceridi di acidi grassi	7,5 g/l, venduto in polvere, 9 g/l, venduto in forma liquida, se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e sono conformi alle condizioni di cui all'allegato IV della direttiva 91/321/CE, modificata dalla direttiva 96/4/CE
E 473 Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

Nell'allegato VI, parte 2, la seconda nota è sostituita dal testo seguente:

2. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c e E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità dell'altra sostanza presente in tale prodotto alimentare.

Nell'allegato VI, parte 2, la tabella è completata come segue:

E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331	Citrato di sodio	2 g/l
E 332	Citrato di potassio	singolarmente o in combinazione e conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I della direttiva 91/321/CEE
E 339	Fosfato di sodio	1 g/l, espresso come P ₂ O ₅
E 340	Fosfato di potassio	singolarmente o in combinazione e conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I della direttiva 91/321/CEE

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

E 472c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l, venduto in polvere 9 g/l, venduto in forma liquida se entrambi i prodotti contengono proteine, peptidi, amminoacidi parzialmente idrolizzati e sono conformi alle condizioni di cui all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE, modificata dalla direttiva 96/4/CE
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

Nell'allegato VI, parte 3, la tabella è completata come segue:

E 333	Citrato di calcio	prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero	quanto basta
E 341	Fosfato tricalcico	dessert a base di frutta	1 g/kg come P ₂ O ₅

Nell'allegato VI, parte 4 è aggiunta la seguente tabella:

N.E	Denominazione	Livello massimo	Restrizioni specifiche
E 401	Alginato di sodio	1 g/l	A partire da 4 mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo
E 405	Alginato di 1,2-propandiolo	200 mg/l	A partire da 12 mesi in diete speciali
E 410	Farina di semi di carrube	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti destinati a ridurre il reflusso gastroesofageo
E 412	Gomma di guar	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

TESTO ORIGINALE		TESTO MODIFICATO	
E 415	Gomma di xanthan	1,2 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle proteine
E 440	Pectine	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali
E 466	Carbossime-til-cellulosa	10 g/l o kg	A partire dalla nascita nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti nel metabolismo degli acidi grassi
E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 g/l	a partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarmente quelle prive di proteine